

## LICENZA D'USO

Il presente documento ("Contratto") descrive i termini e le condizioni che regolano le modalità di utilizzo del software OMNIMaxApp<sup>+</sup> ("Software"), edito da OMNINECS Europe Ltd ("Fornitore" o "Parte"), da parte del Cliente finale ("Licenziatario" o "Parte").

### 1. PREMESSE, ALLEGATI ED INTEPRETAZIONI

- 1.1. Il Software rappresenta un componente addizionale (add-on) alla piattaforma IBM Maximo Asset Management® ("Maximo") e non sostituisce in alcuna misura né modo le modalità di utilizzo del Maximo stesso, né le responsabilità del Licenziatario nei confronti di IBM, per le quali si rimanda a <https://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/lilookup/63CEE60490EF5F88852582D3004FCBAE?OpenDocument>
- 1.2. Le premesse e gli eventuali Allegati formano parte integrante del presente Contratto.
- 1.3. In caso di contrasto interpretativo tra le previsioni del presente Contratto e quelle contenute nei relativi eventuali Allegati prevarrà quanto previsto dal Contratto.
- 1.4. Nessuna clausola del presente Contratto potrà incidere su qualsiasi diritto garantito o su qualsiasi disposizione prevista dalla legge applicabile al presente Contratto che non possa essere limitato o rispettivamente non possa essere derogata dalla comune volontà delle Parti per via contrattuale. In caso di contrasto tra i termini del presente Contratto e disposizioni inderogabili della legge ad esso applicabile prevarranno queste ultime, cosicché le previsioni con esse contrastanti dovranno ritenersi sostituite da altre conformi alla legge predetta, che comunque riflettano quanto più possibile le intenzioni originali delle Parti manifestate nel presente Contratto.

### 2. METRICHE DI UTILIZZO DELLA LICENZA

Le seguenti unità di misura possono essere applicabili all'utilizzo del Software da parte del Licenziatario:

- 2.1. **Utente Autorizzato** (o "Authorized")  
Un Utente Autorizzato è un individuo cui è dato accesso al Software. Il Software può essere installato su un numero qualsiasi di computer o server e ogni Utente autorizzato può avere accesso contemporaneamente ad un numero qualsiasi di istanze del Programma in un determinato momento. Il licenziatario deve ottenere titolarità per ciascun Utente Autorizzato cui è dato accesso al Programma direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un programma multiplexing, un dispositivo o un application server) attraverso qualsiasi mezzo). Una titolarità per Utente Autorizzato è individuale e non può essere condivisa, né riassegnata se non per il trasferimento permanente della titolarità dell'Utente Autorizzato ad un altro soggetto.
- 2.2. **Utente Simultaneo** (o "Concurrent")  
Un Utente Simultaneo è un individuo che accede al Programma in un determinato momento. A prescindere dal fatto che l'individuo stia più volte accedendo al Programma simultaneamente o meno, l'individuo verrà considerato come unico Utente Simultaneo. Il Programma può essere installato su un numero qualsiasi di computer o server, ma il licenziatario deve ottenere titolarità per il numero massimo di Utenti Simultanei che accedono simultaneamente al Programma. Il licenziatario deve ottenere una titolarità per ogni Utente Simultaneo che accede al Programma direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un programma multiplexing, un dispositivo o un application server) attraverso qualsiasi mezzo).
- 2.3. **Utente Illimitato** (o "Unlimited")  
Un Utente Illimitato indica la possibilità di accedere al Programma, in qualsiasi momento, a qualsiasi individuo, senza limitazioni di sorta.

### 3. TERMINI DI LICENZA

- 3.1. Il Fornitore concede al Licenziatario una licenza d'uso degli esemplari del Software venduti al Licenziatario stesso, nelle quantità ed alle condizioni economiche pattuite in fase di negoziazione commerciale.
- 3.2. La licenza d'uso concessa dal Fornitore al Licenziatario lo autorizza a riprodurre in via permanente o temporanea il Software nella misura e nella forma necessaria per poterlo utilizzare secondo la sua normale destinazione d'uso, per mezzo delle macchine sulle quali il Licenziatario dispone di un diritto di proprietà ovvero di un diritto personale di godimento (ad esempio: per contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato). In particolare, la Licenza autorizza il Licenziatario a riprodurre il Software a fini di caricamento, esecuzione, visualizzazione, trasmissione o memorizzazione, nella misura in cui le attività ora dette sono necessarie per utilizzare il Software secondo la sua normale destinazione d'uso.
- 3.3. Dalla licenza d'uso concessa al Licenziatario restano comunque escluse, e risultano pertanto vietate al Licenziatario, tutte le altre forme di utilizzazione del Software non menzionate al paragrafo 2 che precede. Così tra l'altro sono escluse dalla licenza le attività di:
- (i) riproduzione o comunque moltiplicazione in copie del Software, salvo che per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede;
  - (ii) distribuzione al pubblico degli esemplari del Software;
  - (iii) comunicazione del Software a terze parti (ove non necessaria per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede), anche in forma di messa a disposizione via Internet ovvero mediante altro non *Local Network* ovvero *Private Network*;
  - (iv) modificazione del Software, tra le quali anche (ma non solo) le attività di elaborazione, traduzione, adattamento, trasformazione, personalizzazione, debugging;
  - (v) utilizzazione del Software per offrire a terzi servizi di cloud computing, di "software as a service" e similari;
  - (vi) Trasferimento del Software ad una terza parte, fatto salvo quanto diversamente concordato con il Fornitore per iscritto.

### 4. CONFORMITA'

- 4.1. Il Licenziatario è responsabile di assicurarsi di:
- (i) non eccedere l'utilizzo di licenze, come definito agli art. 2 e 3;
  - (ii) rispettare in ogni momento i termini e condizioni definiti nel presente Contratto.
- 4.2. Il Fornitore potrà servirsi di strumenti elettronici o manuali sufficienti per un controllo passivo sull'utilizzo delle licenze da parte del Cliente, per una verifica che l'utilizzo delle stesse sia conforme a quanto riportato nel presente Contratto.
- 4.3. Il Licenziatario accetta di creare, conservare e fornire al Fornitore eventuali accurati record scritti, output di strumenti di sistema ed altre informazioni sufficienti per una verifica che l'utilizzo delle licenze sia conforme a quanto riportato nel presente Contratto.
- 4.4. Eventuali difformità che dovessero emergere da tali controlli, in eccesso rispetto a quanto autorizzato, saranno comunicate tempestivamente via PEC al Cliente, che dovrà provvedere a regolarizzarle, acquistando utenti e quantità per la parte eccedente rilevata alle condizioni di listino correnti al momento della segnalazione.

### 5. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

- 5.1. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore procederà alla consegna degli esemplari del Software venduti al Licenziatario mediante trasmissione per via telematica. A questo fine il Fornitore invierà ad un indirizzo di posta elettronica indicato dal Licenziatario un link che consentirà al Licenziatario di avere accesso agli esemplari del Software acquistati, per effettuarne il *download*.
- 5.2. Il Fornitore fornirà al Licenziatario le informazioni necessarie per consentirgli l'installazione del Software. Dal presente Contratto non discende alcuna obbligazione a carico del Fornitore per attività di installazione, configurazione, personalizzazione o manutenzione del Software, che potranno essere oggetto di eventuali ulteriori e diversi contratti tra le Parti, in base ai quali i servizi predetti del Fornitore saranno separatamente remunerati.

**6. OBBLIGAZIONI DEL LICENZIATARIO**

- 6.1. Il Licenziatario si obbliga ad astenersi da qualsiasi utilizzazione del Software diversa ed ulteriore rispetto a quelle autorizzate in base all'art. 3 del presente Contratto.
- 6.2. Il Licenziatario si obbliga ad astenersi da qualsiasi utilizzazione del Software che possa pregiudicare l'esistenza e l'esercizio del Fornitore su di esso.
- 6.3. In modo conforme all'art. 3.3. del presente Contratto il Licenziatario si obbliga a non modificare nemmeno in parte il codice del Software ricevuto dal Fornitore, tanto in formato sorgente quanto in formato eseguibile: e così tra l'altro si obbliga a non farne elaborazioni, adattamenti, sviluppi, traduzioni, trasformazioni, personalizzazioni ovvero ogni altra modificazione, comprese quelle che comportino l'incorporazione del codice del Software in altro software.
- 6.4. Per tutta la durata del presente Contratto il Licenziatario si obbliga in ogni caso ad astenersi dalla decompilazione, dal reverse engineering, da qualsiasi altra attività relativa al Software che sia finalizzata a realizzare un diverso programma per elaboratore che possa essere utilizzato in concorrenza con il Software stesso.
- 6.5. Qualora il Licenziatario abbia notizia di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ("IPR") sul Software del Fornitore, deve darne immediatamente notizia al Fornitore stesso. Il Licenziatario si obbliga fin d'ora a prestare al Fornitore piena collaborazione al fine di consentire la repressione per via giudiziaria delle già menzionate violazioni predette degli IPR. Ogni decisione riguardo alla tutela giudiziale degli IPR è rimessa esclusivamente al Fornitore, che ne sopporterà integralmente i costi.
- 6.6. Il Licenziatario non può utilizzare o autorizzare altri ad utilizzare il Software in situazioni in cui un guasto del Software stesso potrebbe dare origine al rischio di decesso o seri danni personali a supporto di attività ad alto rischio, tra cui, a titolo di esempio: progettazione, costruzione, o controllo di impianti nucleari, sistemi di trasmissione di massa, sistemi di controllo del traffico aereo, sistemi di controllo delle autovetture, sistemi per armamenti, o sistemi di navigazione o comunicazione degli aerei.

**7. CORRISPETTIVI**

- 7.1. I corrispettivi complessivi per la vendita e concessione delle licenze del Software oggetto del presente Contratto saranno regolati su un'offerta dedicata, all'accettazione della quale (o controfirmata o ad emissione di regolare Ordine d'Acquisto conforme all'Offerta) il Fornitore emetterà fattura relativa all'intero importo, comprensivo di IVA ed ogni accessorio di legge.
- 7.2. Il Licenziatario provvederà al pagamento della fattura secondo quanto stabilito nell'Offerta.

**8. DURATA DELLA LICENZA**

- 8.1. Le Parti concordano che la licenza d'uso concessa al Licenziatario in base al presente Contratto avrà effetto a partire dalla data di accettazione dell'offerta o dalla data di ricevimento dell'Ordine d'Acquisto, fino alla scadenza del termine di durata degli IPR esistenti sul Software del Fornitore.

**9. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

- 9.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che in condizioni normali di utilizzazione il Software è idoneo a svolgere le funzionalità secondo la sua destinazione d'uso. La garanzia predetta ha effetto per 12 mesi dalla consegna degli esemplari del Software oggetto del presente Contratto. Previa denuncia scritta da parte del Licenziatario, in caso di accertata inidoneità di un esemplare del Software oggetto del presente Contratto allo svolgimento delle funzionalità definite nella sua destinazione d'uso, il Licenziatario avrà diritto alla (e non potrà altro pretendere altro che la) consegna di un nuovo esemplare del Software idoneo a svolgere le funzionalità dichiarate. La garanzia predetta attiene al funzionamento del Software in quanto tale, e non copre l'interazione del Software con altri programmi per elaboratore eventualmente operata dal Licenziatario.
- 9.2. Il Fornitore dichiara e garantisce di disporre dei diritti e/o delle autorizzazioni necessari per rilasciare al Licenziatario la licenza d'uso di cui al presente Contratto.
- 9.3. Il Licenziatario dichiara di avere adeguata conoscenza delle modalità di funzionamento e delle funzionalità del Software. Prende atto della necessità che il Software sia utilizzato da personale adeguatamente preparato per gestirne il funzionamento.
- 9.4. Il Licenziatario prende atto che ogni modifica del codice del Software, vietata dall'art. 3.3. del presente Contratto, potrà alterare il funzionamento del Software e pregiudicarne la sua idoneità alla normale

destinazione d'uso. Le Parti concordano che nessuna responsabilità per il cattivo funzionamento del Software (e nessuna garanzia di idoneità a svolgere le funzionalità definite nella sua destinazione d'uso) potrà gravare sul Fornitore nel caso di modificazione del codice del Software, uso improprio o non corretto del Software ad opera del Licenziatario, ovvero nel caso di interazione con altri Software utilizzati dal Licenziatario.

- 9.5. Nella misura più ampia consentita dalla legge applicabile al presente Contratto il Licenziatario esonera il Fornitore dalla responsabilità per qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto – avente natura di danno emergente, lucro cessante, perdita di chances o altro – che gli sia derivato a causa o in occasione dell'uso del Software. Le Parti concordano che in nessun caso il risarcimento dovuto dal Fornitore al Licenziatario potrà superare l'importo del corrispettivo pagato per l'acquisto degli esemplari e la licenza d'uso del Software.
- 9.6. Le Parti concordano che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per i danni derivanti al Licenziatario a causa della perdita o dell'alterazione di dati ed informazioni generata in occasione o comunque in ragione dell'uso del Software da parte del Licenziatario. Nessuna garanzia è offerta dal Fornitore al Licenziatario in base al presente Contratto riguardo all'idoneità del Software a soddisfare esigenze o aspettative del Licenziatario che non rientrano nelle funzionalità descritte nella sua destinazione d'uso, nonché alla compatibilità del Software con hardware o altro software utilizzato dal Licenziatario

## 10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 10.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto non attribuisce al Licenziatario alcun diritto di proprietà intellettuale sul Software e sulla relativa documentazione, né comporta l'acquisizione da parte del Licenziatario di alcuno degli IPR esistenti sul Software del Fornitore e sulla relativa documentazione.
- 10.2. Per diritti di proprietà intellettuale sul Software si intendono tutti i diritti patrimoniali previsti da convenzioni internazionali, dal diritto euro-unitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo relativi a risorse di proprietà intellettuale: così in particolare, e tra l'altro, si intendono i diritti al brevetto, i diritti di brevetto relativi ad invenzioni, modelli di utilità o ornamentali; i diritti alla registrazione, i diritti di registrazione delle forme del disegno industriale e delle topografie dei prodotti a semiconduttori; nonché qualsiasi altro diritto di contenuto patrimoniale relativo allo sfruttamento del Software, pur non subordinato alla concessione di un titolo brevettuale o di registrazione; tra questi ultimi rientrano tra l'altro tutti i diritti patrimoniali sui segreti commerciali; e vi rientrano anche tutti i diritti patrimoniali d'autore e connessi su software, banche dati ed opere del disegno industriale, oltre che su qualsiasi altro genere di opera dell'ingegno.
- 10.3. Dal presente Contratto non discende alcuna autorizzazione a beneficio del Licenziatario a fare uso nella propria attività imprenditoriale dei marchi detenuti dal Fornitore, e così tra l'altro dei marchi con i quali il Software è usualmente commercializzato dal Fornitore stesso.

## 11. SEGRETI COMMERCIALI

- 11.1. Anche allo scopo di preservare il diritto sui segreti commerciali del Fornitore previsto dagli artt. 98-99 d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, dall'art. 39 TRIPs ed altre normative analoghe di qualsiasi paese del mondo, il Licenziatario si obbliga fino al termine dell'efficacia del presente Contratto a mantenere segrete, a non divulgare ed a non utilizzare per attività diverse dall'uso del Software secondo le funzionalità descritte nella sua destinazione d'uso, le informazioni riservate riguardo al Software che abbia ricevuto dal Fornitore ovvero abbia altrimenti ottenuto nel corso ed ai fini dell'esecuzione di questo Contratto, e più in generale ai fini dell'utilizzazione del Software. Fra le informazioni riservate rientrano tutte quelle contenute nella documentazione sul Software fornita dal Fornitore al Licenziatario, tra cui in particolare:
- i) File o istruzioni relativi all'installazione del Software, ivi inclusi i requisiti infrastrutturali per l'installazione stessa;
  - ii) Eventuali Manuali d'uso disponibili *on-line* sul sito del Fornitore;
  - iii) Eventuale help in linea consultabile direttamente dall'interfaccia grafica del Software;
  - iv) Eventuali video tutorial disponibili *on-line* sul sito del Fornitore, che guidano al corretto utilizzo del prodotto.
- 11.2. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni segrete del Fornitore riguardo al Software, nonché di preservarne i relativi diritti sui segreti commerciali, il Licenziatario si impegna a adottare idonee misure di segretezza all'interno della propria organizzazione aziendale e della propria attività imprenditoriale.

Così tra l'altro il Licenziatario si obbliga a non consentire l'accesso ai segreti commerciali sul Software del Fornitore a persone diverse da quelle vincolate al rispetto di un obbligo di riservatezza analogo a quello previsto dal paragrafo 1 che precede.

- 11.3. Anche ai fini dell'art. 1381 del Codice civile italiano il Licenziatario si obbliga a garantire il rispetto delle obbligazioni di riservatezza previste da questo articolo 10 anche da parte delle persone che agiranno in qualità di suoi amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti.
- 11.4. Le Parti concordano che tra le informazioni costituenti l'oggetto degli obblighi di segretezza dettagliati in questo articolo 10 rientrano tra l'altro (ma non solo) il codice del Software, in qualsiasi forma espresso; gli script prodotti a seguito dell'esecuzione del Software; le metodologie, i parametri, i concetti e gli algoritmi costituenti la base o comunque utilizzati per realizzare il Software; la struttura della base dati e i relativi eventuali strumenti utilizzati (ad esempio *Trigger* o *Stored Procedures*).
- 11.5. Le Parti concordano che il presente articolo 10 non è applicabile alle informazioni che
  - a) al momento della loro divulgazione o utilizzazione da parte del Licenziatario siano generalmente note per cause diverse dal comportamento del Licenziatario;
  - b) il Licenziatario può dimostrare di aver già conosciuto, senza aver assunto obblighi di riservatezza riguardo alla loro diffusione e/o utilizzazione, prima di averne ricevuto comunicazione dal Fornitore
  - c) siano assoggettate ad un obbligo di comunicazione o pubblicazione da parte di una pubblica autorità.
- 11.6. Al termine del periodo di efficacia del presente Contratto il Licenziatario restituisce al Fornitore ogni documento contenente segreti commerciali che abbia ricevuto dal Fornitore stesso.

## **12. SUBLICENZA**

- 12.1. Le Parti concordano che il Licenziatario non potrà concedere a terze parti alcuna sub-licenza di utilizzazione del Software.

## **13. RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO**

- 13.1. Il Fornitore potrà dichiarare la risoluzione del presente Contratto, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile italiano, qualora il Licenziatario:
  - a) abbia utilizzato il Software in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del presente Contratto, e così ad esempio lo abbia usato per le attività vietate dall'art. 3.3;
  - b) abbia violato le obbligazioni previste dall'art. 5 del presente contratto;
  - c) abbia violato l'obbligo di pagare il corrispettivo entro il termine previsto dall'art. 6 del presente Contratto;
  - d) abbia violato le obbligazioni di segretezza previste dall'art. 10 del presente Contratto.
- 13.2. Nel caso di risoluzione del presente Contratto, ovvero qualora il presente Contratto cessi di produrre i propri effetti tra le Parti prima della scadenza del termine previsto dall'art. 7, il Licenziatario si obbliga a restituire al Fornitore ogni esemplare del Software, a non trattenerne né utilizzarne nessuna copia, a rendere al Fornitore tutta la documentazione sul Software della quale dispone.

## **14. CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 14.1. Il Licenziatario autorizza fin d'ora il Fornitore a cedere il presente Contratto ovvero i crediti che ne derivano a beneficio del Fornitore.
- 14.2. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile le Parti convengono che il presente contratto non è cedibile da parte del Licenziatario ad altri soggetti senza il consenso del Fornitore per iscritto.

## **15. DATI PERSONALI**

- 15.1. Nel rispetto della normativa vigente sul Trattamento dei dati personali, ossia del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice della Privacy come modificato, per quanto attiene al Trattamento dei dati del Licenziatario, si allega alla presente la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679. Si precisa che il Fornitore fornisce esclusivamente la licenza del Software, e pertanto non effettua alcun trattamento per conto del Licenziatario.

- 15.2. Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) nonché dal D.lgs. 196/2003 (insieme con il GDPR, la “Normativa Privacy Applicabile”). Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto ogni Parte agirà in qualità di autonomo ed indipendente titolare del trattamento dei dati personali eventualmente comunicati tra le Parti.
- 15.3. Ogni Parte dichiara e garantisce che l’eventuale comunicazione di dati personali di cui è titolare autonoma:
- i) avviene in conformità alla Normativa Privacy Applicabile;
  - ii) di aver informato gli interessati circa la possibilità di comunicare i loro dati personali all’altra Parte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.

Le Parti riconoscono pertanto, e garantiscono, di aver già informato gli interessati dei potenziali trattamenti dei loro dati connessi all’esecuzione del presente Contratto ed effettuati dall’altra Parte, cosicché trova applicazione l’art. 14, comma 5, lett. a), GDPR. Per conseguenza la Parte ricevente i dati non dovrà ulteriormente informare gli interessati.

## 16. COMUNICAZIONI

- 16.1. Le Parti effettueranno tutte le comunicazioni inerenti al presente Contratto per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, agli indirizzi concordati.

## 17. VARIE

- 17.1. Il presente Contratto sostituisce qualsiasi accordo intervenuto precedentemente tra le parti sulla materia qui regolata.
- 17.2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Contratto dovranno essere fatte per iscritto a pena di nullità.
- 17.3. L’eventuale nullità di una o più clausole del presente Contratto non incide sulla validità delle altre clausole che non siano dipendenti da quelle invalide.
- 17.4. Il mancato esercizio di diritti, facoltà o azioni nascenti dal presente Contratto non potrà essere interpretato in alcun modo come una rinuncia dei medesimi diritti, facoltà o azioni, ovvero di altri diritti, facoltà o azioni nascenti dal presente Contratto.

## 18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 18.1. Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica italiana.
- 18.2. Per qualunque controversia derivante dal (o comunque connessa al) presente Contratto – quali a titolo esemplificativo, e non esaustivo, quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione, recesso, rescissione – sarà competente in via esclusiva il foro di Roma, Italia.

Omninecs  
Barbara Alberici  
Rappresentante autorizzato Omninecs

